

Contenzioso. Sentenza della Ctp di Reggio Emilia sulla possibilità introdotta dal decreto legge 98/11

Niente chiusura delle liti sui ruoli

La definizione non si applica agli omessi versamenti di tributi

Antonio Iorio

Non rientrano nella definizione delle liti pendenti i ricorsi relativi a ruoli e conseguenti cartelle per omesso versamento delle imposte in quanto tali atti non sono compresi nell'ambito dei provvedimenti impositivi ma in quelli relativi alla fase della riscossione. A chiarire questo

LA MOTIVAZIONE

L'esclusione delle imposte non versate deriva dal fatto che si tratta di un atto di riscossione e non di accertamento

principio è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione 4, con la sentenza n. 155 (presidente Montanari, relatore Mainini) depositata il 28 settembre 2011.

Un contribuente proponeva ricorso avverso il ruolo e la conseguente cartella di pagamento per omesso versamento di Iva, Ir-

pef e Irap. Oltre a chiedere l'annullamento dell'atto, per una serie di questioni di diritto, veniva proposta istanza di rinvio della causa rientrando la controversia, secondo il ricorrente, nella definizione delle liti pendenti prevista dal Dl 98/2011.

La Ctp di Reggio Emilia ha evidenziato che la norma, disponendo la definizione delle liti pendenti al 1° maggio 2011 in cui è parte l'agenzia delle Entrate, fa espresso rinvio all'articolo 16 della legge 289/2002 che, in sintesi, definisce lite pendente «quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione».

Nello specifico, hanno osservato i giudici emiliani, il procedimento ha per oggetto una cartella di pagamento, notificata a seguito di iscrizione a ruolo derivante dalla procedura di liquidazione di imposta e controllo formale della dichiarazione a norma dell'arti-

colo 36 bis del Dpr 600/73.

Il provvedimento impugnato non riguarda pertanto un atto impositivo ma un atto della fase di riscossione e, conseguentemente, non rientra nella portata della definizione delle liti di cui all'articolo 39 della legge 111/2011.

La decisione della Ctp riguardava, a quanto si evince dalla lettura della sentenza, un'ipotesi di omesso versamento di imposte dichiarate per cui, effettivamente, non pare vi possano essere perplessità sulla corretta esclusione di tale casistica dalla definizione delle liti. Infatti, come rilevato dai giudici della Ctp, non si è certamente in presenza, in questo caso, di un atto impositivo ma di un mero atto della riscossione.

La pronuncia, peraltro, appare conforme alle stesse indicazioni fornite in occasione della precedente definizione dall'agenzia delle Entrate e dalla stessa Suprema Corte (19533/2000).

Il problema, invece, si pone lorché il ruolo non rappresenta solo un atto della riscossione ma assolve anche a una funzio-



Definizione dei ruoli

Non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Normalmente sono pretese, prima dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento, con gli avvisi bonari. Secondo l'orientamento espresso in passato dalle Entrate, fanno eccezione i ruoli, discendenti dalla liquidazione o dal controllo formale, che abbiano comportato la rettifica della dichiarazione presentata e, conseguentemente, una maggiore imposta dovuta. In questi casi, infatti, il ruolo non configura una mera liquidazione ma un vero e proprio provvedimento impositivo.

di provvedimento impositivo, obiettivamente diversa dal recupero di imposte dichiarate e non versate che rilevano come meri atti di riscossione (oggetto della pronuncia della Ctp). È il caso, ad esempio, della riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni ovvero di correzioni effettuate in materia di Iva.

In queste ipotesi vi è in buona sostanza la rettifica della dichiarazione, e quindi il ruolo non pare assimilabile all'atto di mera liquidazione dell'imposta, cioè a dire, come nel caso della sentenza, quando essa è stata già dichiarata, liquidata e versata dal contribuente.

A rafforzare questa interpretazione, si segnala che la circolare delle Entrate, emanata in occasione della precedente definizione, prevedeva che il contribuente - che alla data di presentazione della domanda di definizione non avesse ancora pagato la cartella - acquisiva, a seguito della verifica della regolarità della domanda, il diritto allo sgravio del ruolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione. Arrivano i primi avvisi

Nelle lettere spedite ai contribuenti l'identikit delle controversie sanabili

Tonino Morina

Gentile contribuente, ti ricordo che hai una lite con il Fisco e che la puoi definire, pagando un forfait. È questo, più o meno, il contenuto della lettera che l'agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti che hanno una lite pendente con gli uffici (si veda anche Il Sole 24 Ore del 29 settembre).

La lettera, spedita dalla direzione provinciale competente, parte ricordando che la chiusura delle liti è disciplinata dall'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La lettera ricorda, poi, che chi vuole chiudere la lite deve versare le somme dovute entro il 30 novembre 2011 e poi presentare il modello per la definitio-

ne entro il 2 aprile 2012.

A queste precisazioni segue, poi, l'indicazione delle controversie di interesse del contribuente distinte per tipo di commissione (provinciale o regionale), numero di registro generale, numero di ricorso e atto. In questo modo la lettera contiene in verso e propi identikit delle controversie sanabili.

La lettera continua ricordando ai contribuenti che si possono chiedere informazioni all'area legale della direzione provinciale per telefono, per posta elettronica oppure attraverso l'assistenza diretta. La lettera continua ricordando, in un'appendice, i capitali della normativa.

La lettera ricorda, inoltre, che possono essere definite le

liti di valore non superiore a 20mila euro in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio. Per pagare le somme dovute, in scadenza il 30 novembre, si deve usare il codice 8082 istituito con la risoluzione 82/E del 5 agosto 2011. Il pagamento si fa con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi", che non consente di fare compensazioni con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. In pratica, chi si vale della sanatoria, deve sempre pagare le somme dovute, anche se ha crediti rilevanti nei confronti dell'erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lettera ai contribuenti



26 settembre 2011

Direzione Provinciale - Ufficio Controlli - Area Legale

Gentile contribuente, l'articolo 39, comma 12, del Dl 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto la possibilità di definire le controversie instaurate con l'agenzia delle Entrate avverso atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario. Per beneficiare della predetta definizione agevolata è necessario provvedere, entro e non oltre il 30 novembre 2011, al pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e presentare la relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012, come illustrato nel retro del presente foglio.

Risultano tuttora pendenti le seguenti controversie di suo interesse: *Commissione tributaria/Numero di registro generale/Numero ricorso/Atto*. Qualora necessiti di ulteriori informazioni, può contattare l'area legale della scrivente Direzione provinciale secondo le seguenti modalità: *Telefono, posta elettronica, assistenza diretta*.

F.to IL DIRETTORE PROVINCIALE

Entrate Lombardia. Una circolare punta a uniformare i comportamenti

Registro senza bonus sul preliminare

Angelo Busani

Una serie di massime della Dre Lombardia sull'applicazione dell'imposta di registro è stata diramata con una circolare (114394 del 16 settembre 2011) diretta agli uffici lombardi, per uniformarne i comportamenti, talora discordanti; ma l'autorevolezza della fonte è tale da legittimare l'idea che si tratti di direttive che finiranno per essere seguite su tutto il territorio nazionale.

Preliminari su case agevolate
Secondo la Dre, la tassazione del preliminare è autonoma rispetto a quella del contratto definitivo; pertanto, se esistono "agevolazioni" per il definitivo, esse non hanno riverbero sul preliminare. Questa tesi ap-

pare però contraddittoria, in quanto il preliminare è una anticipazione della tassazione dipendente dalla capacità contributiva espressa con la stipula del definitivo. In altri termini, non appare plausibile che il preliminare subisca una tassazione maggiore del definitivo e che il livello di tassazione del definitivo non rappresenti un tetto all'importo delle imposte dovute per il preliminare.

Cessione del preliminare
Se il contratto preliminare viene ceduto e non è pattuito alcun corrispettivo, si applica l'imposta di registro fissa. Il cessionario subentra al cedente nel diritto di detrarre, dall'imposta dovuta per il definitivo, l'imposta pagata dal cedente

per la stipula del preliminare.

Caparre e acconti
La tassazione del preliminare comprende tutti i pagamenti effettuati o da effettuarsi prima del definitivo; e quindi sia quelli anteriori al preliminare, sia quelli contestuali, sia quelli successivi (con la sottolineatura che le somme non qualificate espressamente come "caparre" sono da considerarsi come "acconti") e quindi da tassare non con l'aliquota dello 0,5% ma con quella del 3%.

Iva, caparra-acconto
Se in vista di un trasferimento soggetto Iva è versata una caparra con funzione di "acconto prezzo", si applica l'imposta di registro fissa.

Eredità

L'accettazione e la rinuncia all'eredità scontano entrambe l'imposta di registro in misura fissa. Quanto alla rinuncia all'eredità deve però trattarsi della cosiddetta rinuncia "pura e semplice" (e cioè della rinuncia che consiste in un rifiuto di acquistare); se infatti si tratta di rinuncia "abdicativa" o "traslativa", che comporta cioè la trasmissione di un diritto che appartiene al rinunciante, allora si deve applicare la tassazione proporzionale. Se più rinunce sono contenute in un unico atto, si applicano tante imposte fisse quante sono le rinunce (ma su questo punto c'è da aspettarsi il malumore degli operatori, al cospetto della giurisprudenza che ha sancito l'unicità dell'imposta fissa dovuta in questi casi).

Unico atto, più negozi

In caso di unico atto contenente una pluralità di negozi, soggetti (tutti o alcuni) a imposta proporzionale unitariamente inferiore alla misura fissa, ma complessivamente di importo superiore al minimo di 108 euro, l'imposta da pagare è pari alla somma (sopra il minimo) delle singole imposte (di importo inferiore al minimo). Se invece anche la somma delle imposte singole è inferiore al minimo, deve essere pagata una sola imposta fissa. Se infine per le singole disposizioni è dovuta l'imposta fissa, si pagano tante imposte fisse quante sono le disposizioni (salvo che esse derivino necessariamente le une dalle altre).

Ricognizione del debito

La Dre lombarda aderisce alla tesi della natura dichiarativa dell'atto ricognitivo del debito e quindi pretende l'applicazione dell'aliquota 1%, oltre all'eventuale tassazione dell'atto enunciato nella ricognizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagamenti. Lecita l'attività di tesoreria centralizzata

Sì al «cash pooling» di gruppo

Alessandro Galimberti

Via libera pieno al cash pooling operato dalle tesorerie dei gruppi societari. Alla vigilia dell'entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 - attuativo del decreto legislativo 11/2010 (direttiva servizi di pagamento) - il «Servizio supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti» di via Nazionale ha sciolto ieri sera il nodo che rischiava di bloccare l'attività di tesoreria di centinaia di gruppi industriali e finanziari.

Secondo un'interpretazione restrittiva del paragrafo 2.2.2 del

Dlgs 11/2010, infatti, questi soggetti a partire da oggi avrebbero dovuto sospendere ogni tipo di attività interna verso le società del gruppo, pena la contestazione di aver svolto abusivamente i servizi di pagamento regolati dalla legge. In sostanza, secondo l'Associazione italiana tesorerieri d'impresa (Aiti), l'applica-

OK DI BANKITALIA
L'Istituto di via Nazionale con una circolare ha disinnescato il rischio di blocco dell'attività amministrativa

zione letterale della norma avrebbe impedito, tra l'altro, anche i semplici ordini di addebiti "centralizzati" degli stipendi dei dipendenti. L'equivoco nasceva dalla lettera della norma, secondo cui «L'esenzione (dalla direttiva pagamenti, ndr) presuppone che la suddetta gestione sia limitata all'interno del gruppo e non investa l'esecuzione di trasferimenti di fondi per conto di società del medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso esterno».

L'esclusione dal negative scope in sostanza impedirebbe che un soggetto giuridico organizzativo come gruppo - e che non si

sia dotato di una Payment Institution - possa applicare schemi di concentrazione delle funzioni di tesoreria presso un'unità centrale dedicata.

Nella circolare rilasciata ieri sera - destinata ai soggetti incaricati del controllo, a partire dalla Guardia di finanza - Banca d'Italia ha però chiarito che «Nel caso di gestione della tesoreria di un gruppo da parte di una delle società a esso appartenenti, la movimentazione di conti detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento (di norma una banca) da parte della società tesoriera - per conto o in nome e per conto delle società del gruppo medesimo - soddisfa il requisito» della presenza di un soggetto abilitato alla prestazione di servizi di pagamento (la banca, appunto), e che pertanto «non risulta quindi necessaria l'apposita costituzione di

un istituto di pagamento o di altro prestatore abilitato alla prestazione di servizi di pagamento all'interno del gruppo stesso per la gestione della tesoreria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

RISCOSSIONE

Equitalia si fa in tre e semplifica

Equitalia fa un altro passo verso la centralizzazione. Da oggi Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud allargheranno la loro competenza territoriale ad altre regioni e province. Entro la fine dell'anno ci saranno tre soli agenti della riscossione (Sicilia esclusa) al posto delle precedenti 16 società. «La riorganizzazione del gruppo rientra nel percorso di semplificazione ed efficientamento della riscossione avviato nel 2006 con la nascita di Equitalia» ha detto Marco Cuccagna, direttore generale di Equitalia. Equitalia Nord (con sede a Milano e guidata dall'ad Giancarlo Rossi) ora gestisce tutto il Nord tranne Equitalia Trentino Alto Adige Sudtirol. Equitalia Centro (con sede a Bologna, ad Antonio Piras) è incaricata di riscuotere in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria e l'Aquila. Entro l'anno confluiranno anche Marche, Sardegna e le restanti province d'Abruzzo. Equitalia Sud (con sede a Roma e guidata dall'ad Benedetto Mineo) acquisirà gli ambiti di Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Molise, in attesa che entro il 2011 arrivi Equitalia Basilicata.

ENTRATE

Codice tributo per Palazzo Chigi

L'agenzia delle Entrate ha diramato ieri due risoluzioni che istituiscono codici tributo. La n. 97/E crea un codice ente, da utilizzare nel modello di versamento F23, identificativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e un sub-codice. La n. 98/E rinomina il codice tributo "5248" per il versamento, mediante modello "F24 accise", di somme dovute all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

LOMBARDIA

In arrivo 70 milioni per gli enti virtuosi

Per gli enti locali «virtuosi» sono in arrivo 70 milioni di euro. La cifra rimodula il Patto di stabilità territoriale siglato tra regione Lombardia, Anci e Unione province italiane nel 2009. Il provvedimento, andrà mercoledì 5 ottobre al vaglio della Commissione Bilancio, presieduta da Fabrizio Cecchetti (Lega Nord), che dovrà esprimersi nel merito anche per quanto riguarda i requisiti di accesso al fondo.

IN GAZZETTA

Il nuovo concorso per procuratore

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 di ieri il Dpr n. 161 dell'11 luglio che modifica le regole del concorso a procuratore dello Stato. Tra le novità, le tre prove scritte (privato e procedura civile, penale e procedura penale, amministrativo sostanziale e processuale), la nuova composizione della commissione e il meccanismo di valutazione.

CASSAZIONE

Cause post-calamità senza arbitrato

Le controversie sugli appalti per la ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute ad arbitri. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Corte di cassazione (20069/11, depositata ieri), decidendo su un ricorso relativo alla controversia tra un consorzio di ricostruzione e il comune di Napoli, a seguito del sisma del 1980. Il costruttore aveva attivato la procedura del lodo per inadempimento e si era visto riconoscere, nel 2001, un risarcimento per due miliardi e mezzo di lire, poi annullato dalla Corte d'appello per violazione di legge. Verdetto che la Cassazione ha avallato.

Previdenza. Telematizzazione allargata

I servizi Inps «qualificati» finiscono in Rete

Marco Peruzzi

I servizi online dell'Inps subiscono in questi giorni una decisa accelerazione. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 227 del 29 settembre 2011 della determinazione 277 del 24 giugno 2011, da ieri l'Istituto di previdenza non accetta più, per esempio, la presentazione allo sportello di numerose domande cartacee di servizi e richieste di prestazioni "qualificate": l'iscrizione e la variazione dei lavoratori autonomi agricoli e delle aziende (anche agricole), le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori disoccupati e quelle per il lavoro accessorio, il differimento dei versamenti contributivi per ferie collettive, la dichiarazione di responsabilità per la permanenza nelle liste di collocamento e le variazioni contributive dovranno essere richieste esclusivamente con la nuova modalità online che si articola in tre canali: il sito web dell'Istituto (previa attribuzione del Pin), il telefono (contattando il contact center integrato, al numero verde 803164) oppure i patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto (usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi).

Da oggi, poi, il processo di telematizzazione investe anche due servizi che l'Istituto definisce in una nota «di fondamentale importanza»: si tratta degli assegni per il nucleo familiare e dei congedi di maternità e paternità. Per entrambi si è, infatti, concluso ieri il periodo transitorio iniziato ad agosto, durante il quale le richieste potevano essere presentate con le vecchie (carta) e con le nuove modalità (online). Da oggi, invece, sarà consentito il solo canale telematico per richiedere all'Istituto il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti, nonché l'indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome; stesso canale per le domande di assegno per il

nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e per l'assegno al nucleo familiare per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Il processo di digitalizzazione delle domande di prestazione, che porterà entro fine luglio del prossimo anno alla totale telematizzazione, avviene infatti con gradualità per ciascun servizio: in tutti i casi l'Inps assicura infatti un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque a essere utilizzabili in alternativa alle nuove. Terminato quel periodo, le domande non possono più essere presentate in modalità cartacea, ma solo online.

E oggi la nuova modalità di richiesta debuta per le visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro; in questo caso il

L'ALLARGAMENTO

Il canale online (web e contact center) si apre da oggi anche per le visite mediche di controllo

periodo transitorio terminerà il prossimo 30 novembre. Dopo di che anche questo tipo di richieste viaggeranno solo online.

Una modalità, quest'ultima, estesa via via nel corso di quest'anno a numerose prestazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Tanto che nei primi sei mesi del 2011 sono state inviate oltre un milione e mezzo di richieste online (oltre al web, anche via telefono) per richiedere servizi e prestazioni Inps. In particolare più di 500mila domande di disoccupazione sono transitate senza carta; allo stesso modo, cioè via web o telefono, sono state registrate quasi 70mila nuove iscrizioni alla Gestione separata, più di 15mila domande per indennità di mobilità, e oltre 1mila ricorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al debutto

I servizi Inps che da ieri si possono chiedere solo online (elenco allegato alla determinazione 277 dell'Imps)

- Iscrizioni e variazioni aziende
- Iscrizioni e variazioni aziende agricole
- Accantonamento contributivo
- Ricorsi amministrativi
- Agevolazioni contributive ex articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Agevolazioni contributive ex articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33
- Differimento del versamento contributivo per ferie collettive - Dm
- Iscrizione alla gestione separata
- Iscrizioni e variazioni lavoratori autonomi agricoli
- Iscrizioni e variazioni dei rapporti di lavoro domestico
- Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte dei lavoratori autonomi agricoli
- Dichiarazioni di responsabilità Iclav (permanenza e iscrizione liste collocamento), Iclav (stato di ricovero a titolo gratuito), Acc As/Ps (residenza stabile e continuativa in Italia)
- Variazioni contributive su estratto conto
- Indennità di mobilità ordinaria e anticipazione
- Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e assegni al nucleo familiare
- Certificazione Ise/Isee
- Cure termali

Prepensionamenti. Circolare dell'Istituto

Per i giornalisti all'estero sì alla totalizzazione

Gianpiero Falasca

L'Inps può totalizzare i versamenti contributivi effettuati all'estero con quelli effettuati in Italia, per i dipendenti di aziende editoriali in crisi che devono accedere al prepensionamento; la possibilità di totalizzazione non è preclusa dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale. Queste sono le conclusioni cui giunge la circolare 127/2011 emanata ieri dall'Istituto di previdenza.

Il problema nasce con l'entrata in vigore dal 1° maggio 2010 delle norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati Ue (regolamenti 883/2004, 988/2009 e 987/2009). Queste nuove norme - in particolare l'articolo 66 del regolamento 883/2004 - non hanno esteso ai prepensionamenti la regola della totalizzazione dei periodi assicurativi, e quindi è sorto il dubbio che fosse preclusa agli enti di previdenza nazionali la possibilità di continuare a totalizzare ai fini

del prepensionamento. In particolare, il dubbio è venuto rispetto alla normativa che, per il pensionamento anticipato di dipendenti di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici, considera utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo anche i periodi assicurativi fatti valere in Stati esteri convenzionati.

La circolare, basandosi su un indirizzo fornito dal ministero del Lavoro, evidenzia che anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria la totalizzazione è ancora consentita. Questa conclusione fa leva sul fatto che, secondo l'Inps, diversi elementi sistematici consentono di ricondurre l'Istituto del pensionamento alla nozione comunitaria di «prestazione anticipata di vecchiaia» o pensionamento di anzianità, e non alla nozione comunitaria di «prestazione di pensionamento anticipato» o prepensionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA